ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
6 febbraio 1997 *

Nella causa T-64/96,

Filippo de Jorio, consigliere presso il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, con l'avv. to Lucio Filippo Longo, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. to Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalle signore Maria Cristina Giorgi, consigliere giuridico, e Thérèse Blanchet, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto alcune domande fondate sugli artt. 173 e 175 del Trattato CE, relativi alle indennità dei membri del Comitato economico e sociale,

* Lingua processuale: l'italiano.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C. P. Briët e A. Potocki, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Ambito normativo

1 L'art. 193 del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato») istituisce un Comitato economico e sociale delle Comunità europee (in prosieguo: il «CES»), a carattere consultivo, e prevede che esso sia composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale.

2 Ai sensi dell'art. 194, quarto comma, del Trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del CES.

3 Il Comitato delle regioni (in prosieguo: il «CdR»), istituito dall'art. 198 A del Trattato, disposizione introdotta nel Trattato dal Trattato sull'Unione europea, è parimenti un organo a carattere consultivo, composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali.

4 A differenza del CES, il CdR può esso stesso fissare le indennità dei suoi membri, purché rispetti le disposizioni prese nel quadro della procedura di bilancio.

Fatti all'origine della controversia

5 Il ricorrente è stato nominato membro del CES con decisione del Consiglio 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20).

6 Con lettere datate 21 dicembre 1994 e 26 gennaio 1995 il presidente del CES si è lamentato con il presidente del Consiglio del fatto che il CdR può esso stesso fissare le indennità dei suoi membri, mentre il CES, i cui membri svolgono funzioni parallele ed equivalenti, non dispone di una facoltà del genere. Esso ha segnalato che questa situazione è vista dai consiglieri del CES come una discriminazione rispetto ai consiglieri del CdR. Egli ha quindi domandato che venga accordata al CES la stessa libertà concessa al CdR per quanto concerne l'indennità dei suoi membri, aggiungendo che si trattava di una questione di dignità.

7 Con lettera datata 1° marzo 1995 la presidenza del Consiglio ha risposto al presidente del CES che l'art. 194, quarto comma, del Trattato non consentiva di accogliere la rivendicazione del CES, mirante ad ottenere una capacità autonoma di definizione dello status finanziario dei suoi membri. Tuttavia, essa si è dichiarata disposta a riesaminare la questione di una rivalutazione delle indennità dei membri del CES, se quest'ultimo fosse riuscito a giustificare tale iniziativa con considerazioni oggettive sul piano tecnico.

8 Il comitato di bilancio del Consiglio ha successivamente formulato un disegno riguardante una nuova decisione fondata sull'art. 194, quarto comma, del Trattato, relativa alle indennità dei membri del CES.

9 Con lettera datata 1° giugno 1995 il presidente del CES ha informato il presidente del Consiglio della decisione dell'ufficio di presidenza del CES, adottata all'unanimità, di respingere detto disegno di decisione. Egli ha tuttavia rilevato che, se l'aumento delle indennità proposto fosse presentato come semplice correzione alla luce dell'aumento del costo della vita, l'ufficio di presidenza del CES sarebbe disposto ad accoglierlo, purché detto aumento non sia corredato di alcuna condizione particolare.

10 Il Consiglio ha così aumentato le indennità giornaliere dei membri del CES con decisione 29 giugno 1995, 95/358/CE, Euratom, relativa alla concessione dell'indennità giornaliera ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti ed agli esperti (GU L 205, pag. 38; in prosieguo: la «decisione 95/358»).

Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti

11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 1996, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, formulando una domanda di annullamento fondata sull'art. 173 del Trattato e una domanda di accertamento di carenza fondata sull'art. 175 del Trattato.

12 La fase scritta si è svolta normalmente. Il 9 dicembre 1996 il Consiglio ha depositato la sua controreplica.

13 Il ricorrente non ha formulato specifiche conclusioni formali.

14 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— in subordine, respingere il ricorso come infondato;

— condannare il ricorrente alle spese di causa.

15 Con istanza depositata il 24 ottobre 1996 il Regno dei Paesi Bassi ha presentato domanda di intervento nella controversia a sostegno delle conclusioni del convenuto.

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

Per quanto concerne la domanda di annullamento

16 Nel suo controricorso, il Consiglio sostiene che la domanda di annullamento sarebbe irricevibile in quanto non conforme ai requisiti di cui all'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura.

17 Esso ricorda che, ai sensi di tale disposizione, lett. c) e d), il ricorso deve contenere, tra l'altro, «l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti» nonché «le conclusioni del ricorrente». Orbene, il ricorso non conter-

rebbe nulla del genere. Esso non designerebbe alcun atto di cui il ricorrente chieda l'annullamento e non conterrebbe alcuna conclusione individuabile a tal fine. Pertanto, alla luce dell'ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione (Racc. pag. II-1267, punto 19), il ricorso sarebbe privo del grado di precisione richiesto per essere ricevibile.

18 Peraltro, l'unico atto che avrebbe potuto eventualmente essere oggetto di un ricorso di annullamento sarebbe la decisione 95/358, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 31 agosto 1995. Ebbene, se il ricorrente avesse contestato tale decisione, la sua domanda d'annullamento sarebbe stata manifestamente tardiva e, pertanto, irricevibile. Infatti, il termine di ricorso di due mesi, aumentato del termine di dieci giorni previsto per l'Italia in ragione della distanza, sarebbe scaduto molto tempo prima del deposito del ricorso, il 10 maggio 1996.

19 In sede di replica, il ricorrente allega che l'atto di cui egli chiede l'annullamento sarebbe «il rifiuto del Consiglio ad accogliere la richiesta fatta dal presidente del CES di riconsiderare l'indennità da dare ai membri del Comitato economico e sociale».

20 Egli avrebbe avuto conoscenza di tale atto mediante un telefax trasmesso il 13 febbraio 1996. Pertanto, presentando il suo ricorso il 10 maggio 1996, vale a dire entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, egli avrebbe rispettato il termine per la presentazione del ricorso.

21 In sede di controreplica, il Consiglio ribatte di non comprendere ancora bene di quale atto il ricorrente chieda l'annullamento, ignorando in particolare a quale «rifiuto del Consiglio» il ricorrente faccia allusione. Questa confusione non farebbe altro che rafforzare la sua tesi secondo la quale la domanda di annullamento sarebbe irricevibile in quanto contraria ai requisiti di cui all'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura (v. il precedente punto 17).

22 In ogni caso, anche se per assurdo i termini per il ricorso fossero decorsi dal 13 febbraio 1996, come pretende il ricorrente, il termine di ricorso di due mesi, aumentato di dieci giorni in funzione della distanza, sarebbe scaduto il 23 aprile 1996, ossia ben prima della presentazione del ricorso il 10 maggio 1996. Il ricorso d'annullamento sarebbe quindi tardivo e pertanto irricevibile.

Per quanto concerne la domanda di accertamento di carenza

23 Nel suo controricorso, il Consiglio allega che la domanda di accertamento di carenza sarebbe irricevibile, in quanto non conforme ai requisiti di cui all'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura.

24 Infatti, anche se un poco più chiara della domanda d'annullamento, in quanto rimprovera al Consiglio sia di «non aver fatto nulla», sia la pretesa «assenza di uno status economico» dei membri del CES, la domanda di accertamento di carenza sarebbe comunque confusa e incoerente e mancherebbe in tal modo del grado di precisione richiesto dall'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura per essere ricevibile (v. anche il precedente punto 17).

25 Il Consiglio ricorda peraltro che una domanda di accertamento di carenza è ricevibile solo se il ricorrente abbia preventivamente invitato l'istituzione convenuta ad agire. Siffatto invito sarebbe una «formalità iniziale indispensabile», la cui mancanza comporterebbe l'irricevibilità della domanda di accertamento di carenza.

26 Orbene, nella fattispecie, il ricorrente non avrebbe mai rivolto al Consiglio un invito ad agire ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, di modo che la sua domanda di accertamento di carenza dovrebbe essere dichiarata irricevibile.

27 Infine, il Consiglio sottolinea che esso non sarebbe, e non si sarebbe mai trovato, in situazione di carenza per quanto riguarda la fissazione dell'indennità dei membri del CES, dato che sin dal 1958 egli avrebbe regolarmente fissato tali indennità, in ultimo con la sua decisione 95/358.

28 Nella sua replica il ricorrente non contesta gli argomenti del Consiglio relativi all'asserita irricevibilità della sua domanda di accertamento di carenza. Nell'affermare che egli non vuole indulgere «ai bizantinismi», egli chiede al Tribunale «di voler decidere, non sulle eccezioni preliminari, ma nel merito, questo problema serio e grave».

Giudizio del Tribunale

29 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

30 Nella presente fattispecie occorre applicare tale articolo.

31 Anzitutto è bene osservare che, ai sensi degli artt. 19 dello Statuto CE della Corte e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al giudice comunitario di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa (sentenza della Corte 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-2187, punto 17; ordinanza del Tribunale Koelman/Commissione, già citata, punto 21).

32 Orbene, nella fattispecie, il ricorso non consente di individuare senza ambiguità né l'atto di cui si chiede l'annullamento né la carenza in capo al Consiglio che il Tribunale dovrebbe accertare. L'istanza non contiene peraltro assolutamente un'esposizione chiara e precisa dei motivi dedotti.

33 Ne consegue che il ricorso non soddisfa i requisiti di ricevibilità di cui agli artt. 19 dello Statuto della Corte e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

34 Occorre poi osservare che, ai sensi degli artt. 19 dello Statuto della Corte e 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere le conclusioni del ricorrente.

35 Ebbene, nella fattispecie il ricorso non contiene conclusioni formali. Del resto, nemmeno la replica contiene conclusioni del genere. Benché, in determinate circostanze, l'omessa indicazione di conclusioni formali possa essere rimediata dal giudice comunitario quando conclusioni del genere possono essere dedotte dall'insieme degli argomenti contenuti nel ricorso (ordinanza della Corte 7 febbraio 1994, causa C-338/93, Pia Hifi/Commissione, Racc. pag. I-387, punti 8-10), una simile operazione logica è impossibile nella fattispecie, dato che l'argomento dedotto nel ricorso manca proprio manifestamente di chiarezza e precisione (v. il precedente punto 32).

36 Ne discende che il ricorso non soddisfa nemmeno i requisiti di ricevibilità di cui agli artt. 19 dello Statuto della Corte e 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura.

37 Inoltre, per quanto concerne in particolare la domanda di annullamento, occorre osservare che, anche nell'ipotesi in cui l'asserito «rifiuto del Consiglio ad accogliere la richiesta fatta dal presidente del CES di riconsiderare l'indennità da dare ai membri del Comitato economico e sociale» potesse essere considerata un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, il ricorrente avrebbe comunque proposto il suo ricorso tardivamente.

38 Infatti, così come sostenuto dallo stesso ricorrente, egli ha avuto conoscenza di questo atto il 13 febbraio 1996. Di conseguenza, depositando il suo ricorso il 10 maggio 1996, egli non ha rispettato il termine perentorio di due mesi e dieci giorni (termine in ragione della distanza) di cui agli artt. 173, quinto comma, del Trattato e 102, n. 2, del regolamento di procedura per la presentazione di un ricorso di annullamento da parte di un ricorrente residente in Italia.

39 Infine, per quanto concerne in particolare la domanda di accertamento di carenza, dall'insieme degli atti è dato evincere che, prima dell'introduzione del presente ricorso, il ricorrente non ha esperito, com'è d'obbligo, la previa procedura amministrativa, rivolgendo al Consiglio l'invito ad agire ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato. In tal modo egli ha omesso di rispettare una formalità essenziale, il che comporta l'irricevibilità della sua domanda di accertamento di carenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 febbraio 1959, causa 17/57, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 9, in particolare pag. 26).

40 Peraltro, benché il ricorrente sembri suggerire nel suo ricorso che la previa fase amministrativa sarebbe stata debitamente rispettata nella fattispecie, dato che «il presidente del CES delle CE ha incessantemente ricordato al Consiglio dei ministri la necessità di pronunciarsi», occorre osservare che, anche nel caso in cui fosse possibile considerare tale iniziativa come un invito ad agire ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, detto invito non sanerebbe il vizio prima rilevato, in quanto un ricorso per carenza dev'essere presentato dalla stessa persona che abbia preventivamente invitato l'istituzione convenuta ad agire.

41 Alla luce di quanto sin qui esposto, il presente ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sull'istanza d'intervento

42 Date le circostanze del caso, non è necessario statuire sull'istanza d'intervento presentata dal Regno dei Paesi Bassi.

Sulle spese

43 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, in considerazione della domanda del convenuto occorre condannarlo a sopportare le proprie spese, nonché le spese sostenute dal Consiglio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 6 febbraio 1997

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf